

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14



c o v a r 1 4

S T A T U T O

**Approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 28.11.2003 con atto deliberativo n. 20
Modificato dall'Assemblea dei Sindaci il 30.11.2005 con atto deliberativo n. 13**

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza consortile.

Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Informazione.

Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 10 - Garanzie per gli utenti.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute.

Art. 16 - Funzionamento.

Art. 17 - Composizione dell'Assemblea.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 - Funzioni.

Art. 19 - Composizione e nomina.

Art. 20 - Convocazione e funzionamento.

Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22 - Elezione.

Art. 23 – Funzioni.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 27 - Investimenti e contratti.

Art. 28 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato "Consorzio valorizzazione rifiuti 14" siglabile "CO.VA.R. 14"
2. Il Consorzio ha sede legale in Carignano, Piazza San Giovanni 9.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato e deliberate dall'assemblea, non comportano modifica statutaria.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, esercita la funzione Dell'ente locale titolare della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani, salvo sia costituita la società proprietaria, ai sensi dell'art. 113, D.lg 267 /2000 e s.m.i.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta del gestore del servizio ed esercita i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio, già proprietario degli impianti esistenti, esercita i propri poteri e facoltà sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22,

ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 28 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-------------|
| Comune di Beinasco | spettante | Quota 7 | (18.396 ab) |
| Comune di Bruino | spettante | Quota 3 | (7.726 ab) |
| Comune di Candiolo | spettante | Quota 2 | (5.284 ab) |
| Comune di Carignano | spettante | Quota 3 | (8.750 ab) |
| Comune di Castagnole P.te | spettante | Quota 1 | (1.900 ab) |
| Comune di La Loggia | spettante | Quota 3 | (6.620 ab) |
| Comune di Lombriasco | spettante | Quota 1 | (1.028 ab) |
| Comune di Moncalieri | spettante | Quota 22 | (55.550 ab) |
| Comune di Nichelino | spettante | Quota 20 | (48.321 ab) |
| Comune di Orbassano | spettante | Quota 9 | (21.847 ab) |
| Comune di Osasio | spettante | Quota 1 | (746 ab) |
| Comune di Pancalieri | spettante | Quota 1 | (1.960 ab) |
| Comune di Piobesi T.se | spettante | Quota 1 | (3.385 ab) |
| Comune di Piossasco | spettante | Quota 7 | (16.747 ab) |
| Comune di Rivalta di Torino | spettante | Quota 7 | (18.028 ab) |
| Comune di Trofarello | spettante | Quota 4 | (10.998 ab) |
| Comune di Villastellone | spettante | Quota 2 | (4.725 ab) |
| Comune di Vinovo | spettante | Quota 5 | (13.425 ab) |
| Comune di Virle P.te | spettante | Quota 1 | (1.095 ab) |

I dati dei Comuni sono ancora ufficiosi, manca conferma ISTAT

* Il numero degli è aggiornato al 18/11/2003

2. Ciascun Ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I piani finanziari sono approvati dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, osservando uno standard omogeneo per realtà territoriali analoghe; i singoli Comuni possono motivatamente richiedere variazioni rispetto agli standards proposti. La conseguente tariffa viene approvata dai singoli consorziati, con applicazione di coefficienti correttivi del sistema tariffario consortile, in ragione delle richieste variazioni agli standards di servizio.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. All'inizio e durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrattare mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio immobiliare consortile, i bilanci ed il conto consuntivo del Consorzio, i Piani Finanziari, il sistema tariffario consortile, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente e l'ufficio di presidenza quest'ultimo nella composizione disciplinata da regolamento, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi.

Art. 14

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consorzio, ovvero da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, o da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea almeno sette giorni prima per le sessioni ordinarie, quarant'otto ore prima per quelle straordinarie e contestualmente al recapito della convocazione in via d'urgenza.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e dei rappresentanti legali dei consorziati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei rappresentanti legali dei consorziati.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del piano programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e che rappresentino almeno la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
5. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da propri delegati. Per quest'ultimi è richiesta la comunicazione al Presidente del Consorzio.
2. Per lo status di componente dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Consiglieri Comunali.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18

(Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti per un periodo di 5 anni dall'Assemblea per appello nominale.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.
3. I candidati devono avere i requisiti previsti per la nomina ad Assessori Comunali e possedere competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa, indicate nell'avviso pubblico.
4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, che costituiscono presupposto e motivazione della deliberazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

Art. 20

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo

delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Segretario con funzioni di verbalizzante. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 21

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso e nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 20, comma 4.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, L'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea Consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 20, nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione e risulta eletto quello che ottiene il voto di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione e dei rappresentanti legali assegnati al Consorzio.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, il vicepresidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Art. 23

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 25

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.
2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, qualora sussistano obiettive esigenze il personale può essere comandato dai Comuni consorziati, o assunto in conformità alla legge vigente.
3. Al personale dipendente del Consorzio è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie locali;

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni (...) sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio provvede entro il 31 dicembre 2003 all'aggiornamento delle quote consortili in ragione della popolazione di ciascun Comune. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali e del Codice Civile per quanto compatibili.